



Delibera della Giunta Regionale n. 335 del 08/08/2014

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili

U.O.D. 8 - UOD Tutela e sicurezza lavoro Pol per immigraz e emig e inclus di sogg svan

Oggetto dell'Atto:

L.R. N. 6 DELL'8 FEBBRAIO 2010, DISCIPLINARE RECANTE CRITERI E LE MODALITA' PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI, ENTI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI CHE OPERANO IN FAVORE DELLE PERSONE IMMIGRATE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a) che le Regioni concorrono, nell'esercizio delle proprie competenze, ad assicurare un efficace coordinamento degli interventi in materia di immigrazione e di tutela dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi presenti nel proprio territorio, riconoscendo loro i diritti fondamentali della persona umana (artt. 3, 10 e 117 Cost.);
- b) che la Regione Campania, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. o) dello Statuto, promuove ogni utile iniziativa per favorire "la realizzazione di un elevato livello delle prestazioni concernenti i diritti sociali nonché il godimento dei diritti politici e sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati e degli apolidi";
- c) che, in coerenza con le disposizioni del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286 - Testo Unico concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, la Regione favorisce l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere che dimorano nel territorio regionale, in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore;
- d) che per le finalità di cui al richiamato Testo Unico, con D.P.R. n. 394 del 31 Agosto 1999 è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati (art 52);
- e) che la L.R. n. 6 dell'8 febbraio 2010 (art. 14), prevede l'istituzione del Registro regionale degli enti e delle associazioni che operano in favore delle persone straniere, al quale sono iscritti le associazioni, gli enti e gli organismi senza fini di lucro, aventi sede permanente nel territorio regionale, che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione da almeno un anno;
- f) che, in attuazione delle richiamate disposizioni legislative, la Giunta regionale individua, con proprio atto deliberativo, i criteri e le modalità per l'iscrizione nel Registro regionale delle associazioni, enti ed altri organismi privati che operano in favore delle persone immigrate;

CONSIDERATO

- a) che la Regione intende favorire l'inserimento sociale dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio regionale attraverso l'osservazione delle dinamiche migratorie in una prospettiva di coordinamento delle politiche nazionali e l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi di competenza regionale, anche attraverso il confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi rappresentativi operanti nel settore;
- b) di dover procedere in attuazione della L.R. n. 6 dell'8 febbraio 2010, all'individuazione dei criteri e le modalità per l'iscrizione nel Registro regionale delle associazioni, enti ed altri organismi privati che operano in favore delle persone immigrate come da Disciplinare allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante (allegato A);

RITENUTO

- a) di dover procedere in attuazione della L.R. n. 6 dell'8 febbraio 2010, all'individuazione dei criteri e le modalità per l'iscrizione nel Registro regionale delle associazioni, enti ed altri organismi privati che operano in favore delle persone immigrate come da Disciplinare allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante (allegato A);
- b) Visto il parere dell'Avvocatura prot. 154315 del 04/03/2014;

VISTI

- a) gli artt. 3, 10 e 117 Cost;
- b) il D.lgs 4 dicembre 1997, n. 460;
- c) il D.lgs 25 luglio 1998, n. 286;
- d) il D.P.R. n. 394 del 31 Agosto 1999;

- e) la Legge 7 dicembre 2000, n. 383
- f) l'art. 8, comma 1, lett. o) dello Statuto
- g) L.R. n. 6 dell'8 febbraio 2010;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le considerazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di procedere in attuazione della L.R. n. 6 dell'8 febbraio 2010, all'individuazione dei criteri e le modalità per l'iscrizione nel Registro regionale delle associazioni, enti ed altri organismi privati che operano in favore delle persone immigrate come da Disciplinare allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante (allegato A);
2. di dare mandato al Direttore Generale per l'Istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili di porre in essere tutti gli atti amministrativi propedeutici, connessi e consequenziali;
3. di trasmettere il presente atto:
 - al Capo Dipartimento Istruzione, ricerca, lavoro, politiche culturali e politiche sociali;
 - al Direttore Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili;
 - alla U.O.D. Politiche per l'immigrazione ed emigrazione
 - al competente ufficio per la pubblicazione sul BURC.